



Comune di
Borgolavezzaro



Comune di
Tornaco



Comune di
Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 04/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILA, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **28** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di VESPOLATE, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i componenti di questo Consiglio dell'Unione in seduta PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
ACHILLI	Annalisa	Presidente	X	
SARINO	Gaudenzio	Consigliere	X	
MIGLIAVACCA	Pierluigi	Consigliere	X	
DEGRATE	Emanuele	Consigliere	X	
MORTARINO	Lino	Consigliere	X	
CALDARELLI	Giovanni	Consigliere	X	
CREMONA	Giuseppe	Consigliere	X	
FARRUGGIA	Antonino	Consigliere	X	
MOLINARI	Davide	Consigliere	X	
TOTALE			9	

Assiste l'adunanza il Dott. CARRERA CARLO, Segretario Generale dell'Unione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott. ssa Annalisa Achilli nella sua qualità di Presidente dell'Unione (ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto) assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra il punto posto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE:

- la materia del pubblico impiego, del relativo contenzioso e del procedimento disciplinare è estremamente specialistica e richiede costante attenzione ed aggiornamento per gestire i procedimenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, e dei dipendenti stessi;
- le più recenti disposizioni di legge (in particolare la L. n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009, la Legge n 190/2012, il DPR. n 39/2013, il D. Lgs. n. 116/2016, ed i decreti n. 74 e 75 del 2017) hanno messo in atto una profonda riforma nel rapporto del pubblico impiego, con effetti sia immediati sia legati ad un processo di riorganizzazione che dovrà essere attuato nei prossimi anni;
- il Comune di Cesena, unitamente ad Anci Emilia Romagna ed all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri hanno costituito fin dal 2010 un ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, cui hanno fin qui aderito oltre n. 137 Enti locali di diverse province della regione Emilia Romagna nonché diversi Enti Locali appartenenti ad altre 8 Regioni Italiane;
- dal 1 gennaio 2015 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è subentrata in qualità di Ente capofila del predetto Ufficio;

RILEVATO CHE tale Ufficio si occupa dei procedimenti disciplinari, del contenzioso del lavoro, del servizio ispettivo, e fornisce consulenza ad ampio raggio sul rapporto di lavoro, sulle relazioni sindacali al fine di prevenire possibili conflitti di lavoro che si riflettono negativamente sull'organizzazione delle amministrazioni e sui servizi resi ai cittadini;

CONSIDERATO CHE:

- tale percorso si è concretizzato nell'ipotesi di convenzionamento fra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- la convenzione prevede che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna funga da ente capofila e sede principale dell'ufficio associato;
- l'Ufficio in questione presenta significativa professionalità ed esperienza ormai ultradecennale nella gestione delle problematiche del contenzioso del lavoro;
- la quota annua di spettanza dei singoli enti che aderiscono alle convenzioni a copertura dei costi è rapportata al numero dei dipendenti in servizio, e calcolata in un valore unitario per i diversi servizi: € 15,00 a dipendente per il servizio disciplinare e contenzioso del lavoro; € 15,00 a dipendente per il servizio consulenza e relazioni sindacali; € 10,00 a dipendente per il servizio ispettivo previsto dalla Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1, comma 62;
- gli enti locali posti al di fuori del territorio della Regione Emilia Romagna inoltre corrispondono all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i rimborsi dei costi di trasferta del personale dell'Ufficio presso le rispettive sedi, quando si dovessero rendere strettamente necessarie alle esigenze delle funzioni esercitate, dietro presentazione di apposite richieste debitamente documentate, dei costi di viaggio, pasti e soggiorno, in base alle disposizioni vigenti previste dal CCNL del comparto;

RILEVATO CHE:

- data la complessità della gestione associata per l'elevato numero di Amministrazioni aderenti e la dislocazione delle stesse in diverse Regioni Italiane, si propone il rinnovo della convenzione con durata decennale, ferma restando la facoltà per ciascuna Amministrazione di recedere dalla stessa dando preavviso di almeno 6 mesi con decorrenza dal 1 gennaio

dell'anno successivo;

- per quanto riguarda la durata delle convenzioni, si ritiene che si tratti di un istituto giuridico svincolato dalle limitazioni previste dall'art. 183, comma 6, del TUEL, ciò per ragioni di natura sia formale che sostanziale;
- sotto il profilo formale, occorre richiamare anzitutto i contenuti dell'art. 30 del TUEL ai sensi del quale "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.";
- la durata di un accordo intercomunale rientra per consolidata dottrina tra le opzioni demandate alla discrezionalità delle autonomie e non sembra dunque riconducibile alle limitazioni introdotte nell'ordinamento sui singoli impegni di spesa pluriennali, a ulteriore riprova di ciò si consideri quanto stabilito in materia di "funzioni fondamentali" dall'art. 14 del D. L. n. 78/2010, che al comma 28 recita "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Inoltre il comma 31-bis precisa che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...)";

RITENUTO, pertanto, che la durata di una forma associativa non possa essere soggetta alle limitazioni temporali previste dall'art. 183, comma 6. del TUEL;

VISTO l'art. 5 della convenzione medesima, che prevede il diritto di ciascuna amministrazione associata ad ottenere report annuali di efficienza ed efficacia delle attività dell'Ufficio;

VISTO l'art. 55 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, così come integrato dal D. Lgs. n. 75/2017 il quale dispone che: "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.";

RICHIAMATA, al riguardo, la delibera Corte dei Conti Abruzzo n. 127 del 14/09/2017 che, con riferimento all'inciso contenuto nel comma 3, dell'art. 55 bis sopra richiamato, precisa che tenuto conto del contesto "non preclude la "spesa nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o la spesa "maggiore" solo perché di importo superiore alla precedente previsione, laddove prevista. Nel caso in esame, la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente.";

DATO ATTO CHE l'Unione dei Comuni Terre d'Acque intende confermare la propria adesione in essere, come da Deliberazione del C.U. n. 9 del 30/06/2017, alla convenzione per le funzioni:
1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e

Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo, previste dalla predetta e pertanto il costo complessivo annuo, rapportato a n. 16 dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12/2017, è preventivabile in Euro 640,00 su base annua;

RILEVATO CHE il rinnovo dell'adesione da parte dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque appare vantaggioso per i seguenti motivi ed obiettivi:

- l'Ente usufruisce di un ufficio specialistico che si è rivelato di significativa utilità per l'organizzazione interna all'Ente, per la consulenza che verrà assicurata in materie in costante evoluzione normativa e contrattuale e per la costante relazione con gli altri enti associati che in tal modo consentono altresì di uniformare le politiche del personale in armonia con l'evoluzione legislativa;
- la gestione della complessa attività della funzione disciplinare da parte dell'Ufficio Unico è garanzia di terzietà ed imparzialità, in quanto particolarmente specializzato e competente, in una delle funzioni di gestione del personale tra le più delicate, sia per la complessità normativa e contrattuale che per i riflessi sull'organizzazione e sul benessere del personale dipendente;
- la gestione, con l'appoggio dell'ufficio specializzato ed in affiancamento agli altri enti partecipanti, del complesso processo di adeguamento alla c.d. "riforma Madia", ai successivi Decreti attuativi e relative disposizioni collegate;
- la convenzione ha durata fino al 31/12/2027, con possibilità di recesso in ciascun anno, con preavviso di almeno 6 mesi, consentendo quindi una valutazione ponderata dell'utilità del servizio anche per gli anni futuri;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi;

RITENUTO opportuno confermare l'adesione, per le considerazioni espresse in premessa, all'Ufficio Associato per tutte le funzioni esercitate già oggetto della precedente Deliberazione di C.U. n. 9 del 30/06/2017;

VISTA la convenzione predisposta ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 dall'Ente capofila, allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il prospetto di ripartizione dei costi tra gli enti aderenti alla convenzione, che si allega sotto la lettera B), che viene proposto in maniera identica per l'approvazione dai diversi enti, e che per l'Unione dei Comuni Terre d'Acque prevede un costo annuo complessivo di € 640,00 oltre agli eventuali costi delle trasferte del personale dell'Ufficio che si dovessero rendere strettamente necessarie per l'espletamento delle mansioni assegnate, sulla scorta di apposite richieste di rimborso delle spese, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal CCNL del comparto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione e di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo statuto unionale;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Vespolate, lì 27.02.2018

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott. Carlo Carrera

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

Vespolate, lì 27.02.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Dott. ssa Enrica Dorisi

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di rinnovare, per le considerazioni premesse ed in questa sede ribadite, la convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale Ente capofila della gestione associata, Anci Emilia Romagna, oltre ad ulteriori enti che alla data di adozione del presente atto deliberativo abbiano già aderito o che aderiranno in futuro, per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente;
- 2) di approvare lo schema di convenzione, che si allega sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di approvare il prospetto di riparto dei costi tra i singoli enti, che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 4) di approvare la relativa spesa per l'anno 2018 quantificata in € 640,00, demandando al Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione l'adozione di tutti i provvedimenti necessari;
- 5) di dare atto che l'Ente corrisponderà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, altresì, il rimborso dei costi delle eventuali trasferte che si dovessero rendere strettamente necessarie per l'espletamento delle mansioni previste dalla convenzione medesima, sulla scorta di apposite richieste di rimborso delle spese debitamente documentate, secondo quanto previsto dal CCNL del comparto, che si quantificano per l'anno 2018, presuntivamente in € 500,00;

- 6) di dare atto altresì che procederà alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque il Presidente, o suo delegato, con mandato di procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

attesa l'urgenza

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134, IV comma, del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
F. to Dott. sa Annalisa Achilli

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dott. Carlo Carrera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme relata di pubblicazione dei Messi, che copia del presente verbale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio dell'Unione Terre d'Acque.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dott. Carrera Carlo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrera Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data _____

Per decorrenza dei prescritti dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art 134, terzo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 non trattandosi di deliberazione soggetta a "controllo necessario".

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carrera Carlo